

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20833 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 02/08/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24540-2017 proposto da:

OCCHI PAOLO, BURALLI BARBARA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO EMANUELE TUBOLINO;

- ricorrenti -

contro

ALIDAYS SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACCIAIOLI 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TAMIETTI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

TIARE' VIAGGI DI MANUELA SANGUINETTI & C. SAS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FIORAVANTI

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 252/2017 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Tiarè Viaggi di Manuela Sanguinetti propose appello avverso la sentenza n. 268/2015 emessa dal Giudice di pace di Massa, pubblicata il 10 settembre 2015, con la quale era stata condannata, in solido con Alidays S.p.a., al pagamento, in favore di Barbara Buralli e Paolo Occhi, della somma complessiva di euro 3.705,00, oltre spese di lite.

Gli attori Buralli e Occhi, a fondamento della domanda proposta, avevano dedotto che: 1) avevano acquistato da Tiarè Viaggi di Manuela Sanguinetti (intermediatore) un pacchetto turistico organizzato da Alidays S.p.a. (organizzatore) relativo ad un viaggio a New York (viaggio di nozze della coppia); 2) a causa di avverse condizioni metereologiche nel periodo previsto per la vacanza, erano stati costretti a modificare le date del viaggio ; 3) le due convenute avevano provveduto a sistemare la coppia in un hotel diverso da quello originariamente stabilito, avente caratteristiche differenti e "scadenti" rispetto al primo. Avevano, pertanto, chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento della somma di euro 2.705,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rifusione della spesa sostenuta per l'alloggio presso altro hotel reperito dagli attori *in loco*, nonché della somma di euro 2.200,00 in favore di

ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.

L'appellante lamentò, in particolare, che il primo Giudice avesse deciso la causa nonostante la sua incompetenza per valore, come eccepito in primo grado e, nel merito, censurò la sentenza impugnata chiedendone la riforma.

Alidays S.p.a. si costituì chiedendo, tra l'altro, che fosse dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice di pace; in via principale e nel merito, che fosse dichiarata infondata la domanda degli attori, con condanna di questi ultimi alla restituzione, in suo favore, delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi; in via subordinata e nel merito, in caso di ravvisata sua responsabilità, contestò la domanda proposta in appello da Tiarè Viaggi di Manuela Sanguinetti «*in ipotesi ulteriormente subordinata*» e chiese, in tal caso, la conferma della sentenza di primo grado.

Gli appellati Buralli e Occhi, costituendosi in secondo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, chiesero il rigetto dell'appello.

Il Tribunale di Massa, con sentenza 257/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, ritenne fondata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da Tiarè Viaggi di Manuela Sanguinetti, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado; il Tribunale ritenne, altresì, che l'effetto devolutivo proprio dell'appello comportava che quel Giudice fosse investito della decisione sul merito della causa proposta in primo grado, previa declaratoria di nullità della sentenza emessa dal Giudice incompetente per valore e, pertanto, con sentenza ex art. 281-*sexies* cod. proc. civ., decise come appresso indicato: in accoglimento dell'appello proposto da Tiarè Viaggi di Manuela Sanguinetti, dichiarò la nullità della sentenza n. 268/2015 emessa dal Giudice di pace di Massa; condannò Barbara Buralli e Paolo Occhi a restituire alle società convenute in primo grado le somme dalle medesime pagate in esecuzione della sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

annullata; rigettò le domande formulate dalla Buralli e dall'Occhi in primo grado e regolò le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza del Tribunale Barbara Buralli e Paolo Occhi hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, sia Tiarè Viaggi di Manuela Sanguinetti & C. s.a.s. che Alidays S.p.a..

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, rubricato «*violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art[t]. 360 nà 3 c.p.c., 38 e 50 c.p.c.*», i ricorrenti, premesso di nulla opporre in ordine alla statuizione del Tribunale in tema di competenza, sostengono che erroneamente quel Giudice ha poi deciso nel merito la causa.

Ad avviso dei ricorrenti, nel caso – come quello all'esame – in cui il Giudice di primo grado abbia erroneamente affermato la propria competenza, il Giudice dell'appello, ravvisata l'incompetenza del primo Giudice, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo e, indicando il Giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo deve continuare, se riassunto ex art. 50 cod. proc. civ. – e non già trattenerne la causa e deciderla nel merito.

Sostengono i ricorrenti che, in caso contrario, risulterebbe violato non solo il principio del doppio grado di giurisdizione che, pur se non codificato, rientrerebbe tra quelli fondanti del nostro ordinamento civile, ma anche il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, di cui le norme sulla competenza sarebbero «*una concretizzazione*»; inoltre, consentendosi al Giudice di appello di pronunciarsi sul merito, le stesse norme sulla competenza



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perderebbero di significato, atteso che la loro violazione non comporterebbe alcuna conseguenza.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

1.1.1. Osserva il Collegio che deve ritenersi che la sentenza impugnata sia stata emessa in grado di appello e, pertanto, non può venire in considerazione – al contrario di quanto sostiene la Alidays S.p.a. – l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso da Cass. 14/05/1994, n. 4711, seguita da Cass. 25/05/2007, n. 12248 (la quale, peraltro, correttamente intese il motivo sulla competenza come deduttivo di un regolamento di competenza) e da Cass. 28/01/2013, n. 1876 e Cass. 9/04/2013, n. 8575).

1.1.2. Va poi rilevato che, poiché con il ricorso all'esame si impugna solo la statuizione sulla competenza – tale essendo quella concernente il *modus procedendi* per cui il Tribunale avrebbe violato le regole sulla gestione della questione di competenza, là dove, in *thesi*, avrebbero giustificato (in difetto di apposita istanza per la decisione, nel merito ed in primo grado, della controversia ovvero in presenza di opposizione degli attori attuali ricorrenti ad una siffatta decisione) l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione delle parti con termine per la riassunzione davanti al Tribunale stesso –, la sentenza del Tribunale avrebbe potuto e dovuto essere impugnata dai ricorrenti con il solo mezzo del regolamento facoltativo di competenza, ai sensi dell'art. 43, primo comma, cod. proc. civ. e ciò sarebbe dovuto avvenire nei trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ.

1.1.3. Poiché, nel caso all'esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., deve ritenersi che il predetto termine sia cominciato a decorrere dalla stessa udienza (Cass., ord., 24/07/2007, n. 16304; Cass., ord., 23/10/2014, n. 22525; Cass., ord., 22/01/2018, n. 1471).

Pertanto, essendo stata la sentenza emessa in data 21 marzo 2017 ed essendo stato il ricorso consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario in data 10 ottobre 2017, l'impugnazione proposta è tardiva ai sensi dell'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.

1.1.5. Quindi, pur convertendo il proposto ricorso ordinario in regolamento di competenza, lo stesso è inammissibile, per tardività.

Quanto appena rilevato assorbe ogni ulteriore questione.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo:

3. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

